COMUNE DI REMANZACCO
Provincia di Udine
****

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

Adottato con delibera di C.C. n. 18 del 30/01/1996 e modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 44 del 15/04/1996, e n. 48 del 10.06.1998, esecutive.
Modificato con deliberazione nr.14 del 07.03.2002.-

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO PAG 3
ART. 2 - FINALITA' INTERVENTI COMUNALI PAG 3
ART. 3 - DESTINATARI PAG 3
ART. 4 - NATURA DEGLI INTERVENTI PAG 3
ART. 5 - ELENCO DEI BENEFICIARI PAG 4

CAPO II CRITERI PER EROGAZIONE

ART. 6 - CRITERI PAG 4

CAPO III MODALITA' PER EROGAZIONE

ART. 7 - DOMANDE PAG 5
ART. 8 - ORGANO COMPETENTE PAG 5
ART. 9 - TERMINI PER EROGAZIONE PAG 5

CAPO IV NORME FINALI

ART. 10 - RENDICONTO UTILIZZO SOVVENZIONI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PAG 6
ART. 11 - RICOGNIZIONE CONTRIBUTI INDIRETTI PAG 6
ART. 12 - INTERVENTI ESCLUSI PAG 6
ART. 13 - PUBBLICITA' REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE PAG 6

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per:

a) la concessione di sovvenzioni finanziamento totale o parziale di iniziative finalizzate a scopi sociali, di ricerca, culturali, sportivi ecc. aventi rilevante entità per assicurare lo svolgimento o il proseguimento dell'attività del richiedente,
b) la concessione di contributi corresponsione di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi culturali, sportivi, sociali ecc.;
c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla rimozione di cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, come enunciato dell'art. 38 della Costituzione;
d) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; riconoscimento di utilità (con esclusione dell'erogazione di somme) finalizzate alla promozione di volontariato, associazionismo ecc. rivolte indistintamente ai cittadini di Remanzacco o a particolari categorie di persone.

ART. 2
FINALITA' DEGLI INTERVENTI COMUNALI

1. Gli interventi comunali di cui al presente regolamento assicurano ed agevolano gli scopi di enti ed associazioni o comitati, che operano nei vari campi di attività nell'interesse della popolazione locale e del territorio, nonché tendono ad assicurare gli scopi di cui al precedente articolo nei confronti di privati richiedenti. Alle Associazioni, enti e comitati aventi sede nel Comune di Remanzacco deve essere garantita la possibilità di utilizzare l'auditorium e le sale comunali in forma gratuita e prioritaria, secondo i fini espressi dallo Statuto comunale.
2. Vengono disciplinati, inoltre, i criteri e le modalità dei contributi di assistenza economica, non regolate da leggi nazionali o regionali di settore, al fine di garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza, evitare che gli inabili ed anziani debbano essere ricoverati in istituto e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in difficoltà, stimolare il recupero dell'autosufficienza delle persone e delle famiglie. Particolare riconoscimento verrà dato ai richiedenti con figli minori a carico o anziani non autosufficienti, componenti il nucleo familiare.

ART: 3
DESTINATARI

1. Sono destinatari degli interventi previsti dall'art. 2 gli enti aventi personalità giuridica, le associazioni e comitati dotati di statuto e con sede nel Comune di Remanzacco, le persone fisiche residenti nel territorio comunale ed i cittadini che si trovino nelle condizioni di cui al medesimo articolo, privi di adeguato reddito, a fronte della situazione presa in esame.
2. I destinatari potranno, eccezionalmente, non avere la sede o la residenza nel Comune di Remanzacco, ma la concessione sarà subordinata ad attività che interessino la popolazione locale o persone precedentemente residenti.

ART. 4
NATURA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi di cui al presente regolamento potranno avere natura diretta od indiretta, ordinaria o straordinaria.
2. Sono interventi diretti: la corresponsione di somme di denaro o di altri beni fungibili.
3. Sono interventi indiretti: le riduzioni od abbuoni tariffari, le riduzioni od abbuoni di somme dovute per locazione di beni immobili comunali, per il pagamento di utenze, nonché ogni onere assunto direttamente a carico del bilancio comunale, il cui titolare sia persona fisica o giuridica terza.
4. Sono intervenuti ordinari quelli che legati alla normale attività del richiedente o alla duratura situazione di bisogno.
5. Sono interventi straordinari quelli erogati a fronte di esigenze di carattere eccezionale e di durata limitata nel tempo, nonché quelli derivanti da attività non contemplate nell'ordinaria programmazione e, più precisamente, a) stampa di pubblicazioni di interesse locale di tipo culturale, storico, ambientale, educativo e promozionale, b) anniversari, inaugurazioni e particolari ricorrenze di associazioni, enti e comitati, c) convegni, incontri, adunate di tipo interregionale e nazionale, tornei e campionati a carattere di finale interregionale e regionale organizzate dai soggetti di cui sopra, contributi straordinari previsti dalle leggi nazionali e regionali di settore.
6. Sono contributi ordinari indiretti quelli che prevedono la concessione gratuita dell'auditorium e delle sale comunali alle associazioni, enti e comitati di cui all'art. 3, aventi sede nel Comune di Remanzacco, da utilizzarsi per le finalità ordinarie dei richiedenti.

ART. 5
ELENCO DEI BENEFICIARI

1. E' istituito l'elenco dei beneficiari, in cui vengono iscritti, da parte della Giunta comunale, gli enti , associazioni e comitati aventi titolo a beneficiare degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il suddetto elenco viene aggiornato annualmente, entro il mese di marzo, con l'inserimento dei nuovi aventi titolo e la cancellazione dei beneficiari non più in possesso dei requisiti richiesti o cessati.
3. Non vengono inseriti nell'elenco.

- le associazioni di categoria o di ampiezza nazionale a cui il Comune aderisce o che il Comune intende finanziare(A.N.C.I. - A.I.C.C.R.E. - A.N.U.S.C.A. ecc.);
- le scuole statali e non statali, l'Associazione genitori utenti mense scolastiche, gli enti religiosi, l'Associazione pro-loco;
- i privati aventi titolo agli interventi di cui al presente regolamento.

4. Non possono essere iscritte nell'elenco dei beneficiari e, quindi, non possono essere destinatari degli interventi di cui al presente regolamento, gli enti e le associazione che non escludano, per statuto, lo scopo di lucro e/o che di fatto perseguano entrate di natura lucrativa.
5. Si considerano aventi scopo di lucro quelle organizzazioni le cui attività, rilevate in bilancio, siano di natura prevalentemente commerciale o indirizzate ad attività produttive e a investimento di capitali.
6. Il presente elenco ha finalità e scopi diversi dall'albo dei beneficiari previsto dall'art. 22 della legge n. 412/1991, già istituito ed aggiornato annualmente;

CAPO II

CRITERI PER L'EROGAZIONE

ART.6
CRITERI

1. I criteri per commisurare gli interventi rivolti ad enti, associazioni e comitati, che hanno carattere sussidiario, sono definiti dal carattere sociale delle attività svolte, individuato mediante:

a) ampiezza della vita associativa
b) reale vitalità dell'organismo
c) qualità e capacità aggregative delle iniziative, con particolare riguardo ai fruitori di esse (giovani, anziani, fasce deboli ecc.)

2. I criteri per commisurare gli interventi rivolti alle persone fisiche, in ottemperanza dell'art. 2 I comma del presente regolamento, sono definiti:

a) dal reddito posseduto dal nucleo familiare del richiedente
b) dalla motivazione espressa nella richiesta
c) dalla mancanza di alternative previste da leggi statali o regionali di settore.

2. Il criterio per commisurare gli interventi rivolti alle persone fisiche, in ottemperanza dell'art. 2 – II comma del presente regolamento, è di versare in stato di disagio economico. Tale condizione si verifica quando in un nucleo familiare i componenti siano oggettivamente impossibilitati a provvedere al proprio mantenimento per cause fisiche, psichiche e sociali e siano privi di altri familiari in grado di sostenerli. Le situazioni sono valutate, in base a quanto sopra descritto, dall'Assistente Sociale comunale che proporrà per ogni caso la quantificazione di un importo atto a prevenire forme di emarginazione sociale, tenendo altresì presente l'eventuale mancanza di volontà nel reperire od accettare occupazioni lavorative, od il mantenimento di stili di vita inadeguati rispetto alle condizioni economiche (ad es. possesso d'autovetture o beni di lusso; partecipazione frequente a giochi d'azzardo e lotterie, ecc.).

CAPO III

MODALITA' PER L'EROGAZIONE

ART. 7
DOMANDE

1. Le domande devono essere presentate, per gli interventi di natura ordinaria, diretti od indiretti, entro il 15 marzo di ogni anno al responsabile del procedimento identificato ai sensi della legge n. 241/1990, la cui unità organizzativa è identificata nell'ufficio di segreteria, per le richieste relative a contributi di cui all'art. 2 - I comma, e nell'ufficio assistenza sociale, per le richieste relative a contributi di cui all'art. 2 - II comma;
2. Le domande degli enti, associazioni e comitati devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da:

a) (solo per la prima volta) copia dello statuto, per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 5
b) (solo per la prima volta) dati dell'organismo richiedente per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 5
c) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività che si intende svolgere nell'anno corrente, autocertificata dal legale rappresentante e completa di costi sostenuti e presunti da sostenere
d) rendiconto di cui al successivo art. 10.

3. Le domande presentate da privati e sottoscritte dagli interessati devono indicare:

a) residenza
b) stato di famiglia
c) ultimo reddito dichiarato dal nucleo familiare
d) motivazione della richiesta

4. Entro il 25 marzo il responsabile del procedimento istruisce le domande presentate ai sensi del precedente II comma, richiede le necessarie integrazioni e trasmette le stesse alla Giunta comunale. Le domande trasmesse dai privati, di cui al precedente III comma, vengono istruite entro il 31 marzo e trasmesse con una dettagliata relazione alla Giunta comunale.
5. Le domande per l'utilizzo dell'auditorium e delle sale comunali in forma gratuita dovranno essere presentate dai richiedenti almeno 7 giorni prima della giornata richiesta al responsabile del procedimento, il quale assegnerà per iscritto la giornata richiesta o comunicherà l'indisponibilità entro 3 giorni.

ART. 8
ORGANO COMPETENTE

1. La Giunta comunale è l'organo competente all'erogazione dei contributi diretti o indiretti, ordinari e straordinari.

ART. 9
TERMINI PER L'EROGAZIONE

1. L'erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ordinari, diretti od indiretti, avviene entro l'anno finanziario di competenza, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.
2. Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi ed ausili finanziari straordinari, diretti od indiretti, vengono erogati entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, previa disponibilità di bilancio.

CAPO IV

NORME FINALI

ART. 10
RENDICONTO UTILIZZO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

1. Entro il 15 marzo di ogni anno i beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, diretti ed ordinari, dovranno presentare al responsabile del procedimento apposito rendiconto, autocertificato, sull'utilizzo di quanto ottenuto nell'anno precedente.
2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini, senza giustificato motivo, comporta la sospensione per un anno dall'albo di cui all'art. 5 e l'impossibilità di accedere per lo stesso periodo all'erogazione degli interventi ordinari.
3. Il rendiconto relativo all'utilizzo degli interventi straordinari deve essere presentato dal percipiente entro 90 giorni dall'erogazione di essi, con apposita autocertificazione.

ART. 11
RICOGNIZIONE DEI CONTRIBUTI INDIRETTI

1. Il responsabile del procedimento presenta alla Giunta comunale, entro il 25 marzo dell'anno successivo, apposita relazione, al fine di procedere alla ricognizione degli interventi effettuati in forma indiretta, sia ordinari che straordinari, con l'indicazione del beneficiario e la quantificazione del valore economico di ogni intervento.

ART.12
INTERVENTI ESCLUSI

1. Le procedure previste dal presente regolamento non si applicano quando l'intervento dell'Amministrazione comunale viene effettuato a seguito di convenzione con enti, associazioni e comitati, per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative o servizi di interesse generale, proposti o patrocinati o accettati dal Comune, in base ad un programma predeterminato.

ART. 13
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dopo l'intervenuto visto di legittimità e sarà posto a disposizione ed in libera visione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione diverrà esecutiva.
3. In via transitoria i termini per la presentazione dei rendiconti previsti dall'art. 10 del presente regolamento non si applicano per i contributi concessi nell'anno 1995, per i quali si applica il termine stabilito dalla Giunta comunale.